



# COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Originale

Copia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. **13** del **14/04/2016**

**OGGETTO: Tributi per i servizi indivisibili - TASI - approvazione delle aliquote .**

L'anno **duemilasedici** il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:10 nella Casa Comunale, su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *straordinaria* e in seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	<b>CANONICO Domenico</b>	X	
2)	<b>FERRO Giuseppe</b>	X	
3)	<b>BRANCACCIO Salvatore</b>	X	
4)	<b>PAOLOZZA Rocco</b>	X	
5)	<b>MASCIA Isidoro</b>	X	
6)	<b>ZEOLLA Romano</b>	X	
7)	<b>PAOLOZZA Adelina</b>	X	
8)	<b>COLUCCI Raffaella</b>	X	
9)	<b>MADDALENA Massimo</b>	X	
10)	<b>DEL VECCHIO Antonio</b>		X
11)	<b>BRUNETTI Leonardo</b>	X	
		10	1

*Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.*

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'unità proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che corredata dai pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Il Sindaco** Domenico Canonico, relaziona sull'argomento, propone di confermare le aliquote TASI vigenti, al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico-finanziario e di bilancio.

Il Consigliere Maddalena interviene e fa rilevare di prevedere la possibilità evitare l'aliquota TASI sui fabbricati agricoli ad uso strumentale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ascoltata** la relazione e proposta del Sindaco;

Uditi gli interventi del dibattito svoltosi;

**Vista** l'istruttoria;

**Vista** la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario;

Atteso che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l'emanazione del presente provvedimento;

**Considerata** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario di conferma e determinazione dell'aliquote relative alla TASI anno 2016;

**Visto** il parere favorevole dell'Organo di Revisione, prot. n. 1958 del 12/04/2016, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Proceduto alla votazione

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 10 - Favorevoli 8 - Astenuti == ; Contrari 2 (Maddalena Massimo, Brunetti Leonardo) , espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di:

- di confermare le tariffe vigenti e approvare per l'anno 2016 le aliquote (x mille) del tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo:

<b>ALIQUOTE - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Altri immobili	<b>1,0</b>
Fabbricati rurali ad uso abitativo	<b>1,0</b>
Fabbricati rurali strumentali	<b>1,0</b>
* Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	<b>0,8</b>

\* il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- **di stabilire** ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta relativa alla TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

**ACCONTO** 16/06/2016      **SALDO** 16/12/2016

I servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 88.000,00
Cura del verde pubblico	€. 10.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 36.000,00
Sgombero neve	€. 6.000,00
Servizi di polizia locale	€. 45.084,37
Protezione civile	€. 4.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 3.000,00
Anagrafe	€. 28.307,86
	€. 220.392,23

**di prendere atto** delle modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2016 in ordine all'applicazione dell'IMU e della TASI riportate nel testo allegato;

**di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

**Con successiva** votazione con voti Favorevoli 8- Astenuti ==; Contrari 2 (Maddalena Massimo e Brunetti Leonardo), dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000.

# COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

## Proposta deliberazione di consiglio comunale Del Responsabile del Settore Economico Finanziario

**Proposta n. 3 del 11/04/2016**

### **OGGETTO: TASI - Approvazione delle aliquote anno 2016 – nuove disposizioni normative in materia apportate dalla Legge di Stabilità anno 2016**

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTA la delibera C.C. n. 18 del 30/07/2015 con la quale venivano stabilite e determinate le tariffe relative ai Tributi servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VALUTATA l'esigenza di dover procedere alla conferma delle tariffe vigenti, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, ed evitare l'aumento della pressione fiscale e tributaria a carico dei nuclei familiari residenti, in considerazione delle condizioni di crisi della finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che dispone il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2014;

TENUTO CONTO che:

la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU. Le modifiche normative apportate ai suddetti tributi sono le seguenti:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, esso è escluso dal pagamento del tributo nella misura stabilita nel regolamento Comunale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la percentuale di versamento a carico del proprietario è pari al 70 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che, per gli anni 2014 e 2015, il limite stabilito dal precedente punto può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
- la maggiorazione di cui al punto precedente può essere mantenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, anche per il 2016;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante come da prospetto;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

### PROPONE

- di confermare le tariffe vigenti e approvare per l'anno 2016 le aliquote (x mille) del tributo sui servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo:

ALIQUOTE - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Altri immobili	1,0
Fabbricati rurali ad uso abitativo	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
* Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1	0,8

\* il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa alla TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO 16/06/2016 SALDO 16/12/2016

I servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€. 88.000,00
Cura del verde pubblico	€. 10.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€. 36.000,00
Sgombero neve	€. 6.000,00
Servizi di polizia locale	€. 45.084,37

Protezione civile	€. 4.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€. 3.000,00
Anagrafe	€. 28.307,86
	€. 220.392,23

di prendere atto le modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2016 in ordine all'applicazione dell'IMU e della TASI riportate nel testo allegato;

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to Dott. Michele Ferro

## **LEGGE DI STABILITA' ANNO 2016 – NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TASI**

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI. Le modifiche normative apportate relative al suddetto tributo sono le seguenti:

### **TASI**

**Art. 2** - L'articolo è stato riscritto in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, l.a), della Legge n. 208/2015, mediante il quale viene abolito il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, secondo le prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l'aliquota per l'abitazione principale.

**Art. 4** - E' stata inserito il comma 3.a), che prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.

In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risulta essere regolamentato, il proprietario verserà il tributo nella misura del 90%.

### **Art. 4 bis – Comodato a parenti.**

Relativamente all'anno 2016, il MEF con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016, ha chiarito che per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal 1° gennaio 2016, i contratti devono essere registrati entro il 31 marzo 2016.

Inoltre, il MEF, ha specificato che per "immobile" deve intendersi un immobile ad uso abitativo. Quindi, sempre secondo il MEF, il possesso di un'altra tipologia di immobile, come ad esempio un terreno agricolo, un capannone o un'area edificabile, non esclude la possibilità di godere della riduzione della base imponibile del 50%. La condizione è che gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario medesimo.

Si specifica inoltre che, a differenza del passato, l'immobile concesso in comodato non è assimilato all'abitazione principale, quindi l'aliquota da applicare è quella ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Tuttavia la questione dei comodati presenta ancora molti dubbi interpretativi, per cui era strettamente necessario un provvedimento che fornisse i necessari chiarimenti, non essendo possibile basarsi solamente sulle risposte fornite in un convegno, senza peraltro carattere di ufficialità: al riguardo, nella giornata di ieri il Ministero delle Finanze ha diffuso la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, che sostanzialmente conferma quanto sopra indicato, oltre a fornire qualche altro chiarimento, per cui procediamo ad analizzarne i contenuti e torneremo sull'argomento nelle prossime circolari nel caso il Ministero abbia introdotto nuovi chiarimenti di rilievo.

**Art. 4 ter** - Il comma 14 l.b) della Legge n. 208/2015 richiamando l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 assimila all'abitazione principale ai fini TASI gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente: una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati; le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica; i fabbricati di civile



abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione [...] anche (n.d.r.) gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”.

L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questa fattispecie aveva suscitato nel passato non poche perplessità in quanto la norma non prevedeva esplicitamente un'assimilazione, anche se il MEF nelle faq aveva specificato che il coniuge assegnatario “è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.”. Dal momento però che le indicazioni del MEF sono state rilasciate nelle risposte alle FAQ su IMU e TASI, esse non possono essere considerate come aventi forza di legge; l'applicazione di tale fattispecie era frutto di interpretazioni varie e non univoche.

Ora con la modifica al comma 669 della L. 147/2013, la questione sembra essere risolta.

Viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Art. 7 comma 6a** - Per i cosiddetti beni merce, vale a dire i fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può comunque modificare l'aliquota in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento.

A fronte del blocco degli aumenti previsto per l'anno 2016, per tale anno nessun aumento potrà essere effettuato, quindi il Comune applicherà la medesima aliquota del 2015 ovvero potrà disporre la diminuzione fino all'azzeramento.

Si specifica inoltre che, in seguito all'introduzione obbligatoria di tale aliquota, qualora il Comune volesse applicare un'aliquota inferiore differente, il Consiglio Comunale dovrà deliberare poiché in difetto sarà applicata l'aliquota dello 0,1%.

**Art.7 comma 3a** – Viene introdotta una nuova agevolazione per gli immobili a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998. Tale canone è più basso rispetto a quelli di mercato ed è stabilito in base agli accordi territoriali locali tra associazioni di proprietari ed inquilini.

Il comma 53 dell'art. 1 della L. 208/2015 introduce nell'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 6-bis, stabilendo che per gli immobili locati a canone concordato l'IMU è calcolata applicando l'aliquota comunale ridotta al 75%. La riduzione spetta anche per la TASI in quanto il comma 54 aggiunge il beneficio al comma 678 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

**Art. 10 comma 3** - Viene modificata la data di trasmissione della delibera mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale al 14 ottobre, in luogo della data precedente del 28 ottobre.

**Art. 16** – Aggiunta la disciplina del reclamo / mediazione, in vigore dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
f.to Dott. Domenico Canonico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Michele Ferro

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott. Michele Ferro

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 29 APR 2016

IL MESSO COMUNALE  
f.to Orazio Pettorossi

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese